

# CITTÀ DI BIELLA



## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 276 DEL 06.12.2021

---

OGGETTO: ISTRUZIONE – SOSTEGNO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE NON DIPENDENTI DA ENTI LOCALI TERRITORIALI AI SENSI DELL' ART. 14 L.R. 28/2007. A.S. 2021/2022

---

L'anno duemilaventuno il sei del mese di dicembre alle ore 14:45 nella sala delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Sono presenti i seguenti sigg.ri:

| COGNOME E NOME       | CARICA       | PRESENTE | NOTE  |
|----------------------|--------------|----------|-------|
| CORRADINO CLAUDIO    | SINDACO      | SI       | ===== |
| MOSCAROLA GIACOMO    | VICE SINDACO | NO       | ===== |
| TOSI SILVIO          | ASSESSORE    | SI       | ===== |
| GREGGIO BARBARA      | ASSESSORE    | SI       | ===== |
| BESSONE GABRIELLA    | ASSESSORE    | SI       | ===== |
| SCARAMUZZI ISABELLA  | ASSESSORE    | SI       | ===== |
| GAGGINO MASSIMILIANO | ASSESSORE    | SI       | ===== |

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

### IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

**ISTRUZIONE – SOSTEGNO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE NON DIPENDENTI DA ENTI LOCALI TERRITORIALI AI SENSI DELL’ ART. 14 L.R. 28/2007. A.S. 2021/2022**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- con DGC n. 526 del 28/12/2017 l’Amministrazione comunale ha delineato le azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali ai sensi dell’art. 14 L.R. 28/2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”;
- la Legge regionale n. 28/2007 pur riconoscendo al sistema nazionale di istruzione il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, promuove un sistema di azioni che garantisce a tutti gli allievi, la possibilità di raggiungere il successo scolastico e formativo, il diritto allo studio e la libera scelta educativa, senza distinzione tra le scuole statali e paritarie a partire dall’infanzia;
- attraverso l’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio - già “Piano triennale degli interventi” (art 27 L.R. 28/2007) la Regione definisce criteri, priorità, linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio e le risorse economiche per farvi fronte direttamente o tramite gli enti locali;
- il sostegno al diritto allo studio prevede una serie di interventi volti non solo agli alunni ma anche alle scuole, in quanto assorbe e supera il principio dell’assistenza scolastica, per espandersi a quello dell’organizzazione del sistema di istruzione;
- la citata normativa regionale:
  - ✓ riconosce che gli interventi in materia di diritto allo studio spettano non solo al sistema di istruzione pubblica, ma anche a quello delle scuole paritarie;
  - ✓ riconosce la funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti nel proprio territorio, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini;
- al fine di mantenere il servizio di pubblica utilità svolto dalle scuole dell’infanzia paritarie, queste possono stipulare apposite convenzioni con i Comuni ove hanno sede;

Dato atto che:

- ai sensi dell’art 14 comma 4 L.R. 28/2007, per particolari situazioni e per mantenere il servizio in zone disagiate, la Regione può, in deroga al convenzionamento, erogare direttamente i contributi alle scuole, previo parere favorevole dei comuni ove hanno sede, sulla base di criteri definiti dall’atto di indirizzo (già piano triennale) di cui al citato articolo 27;
- sul territorio di Biella sono presenti scuole dell’infanzia paritarie che assolvono al compito di garantire un servizio di pubblica utilità integrativo e complementare alle scuole

dell'infanzia statali, in linea con gli ordinamenti generali dell'istruzione, coerentemente con la domanda formativa delle famiglie e garantendo i livelli di qualità ed efficacia individuati dalla legge;

- l'Amministrazione comunale, anche per l'A.S. 2021/2022, ritiene non indispensabile procedere al convenzionamento, lasciando così la possibilità alle scuole dell'infanzia paritarie di richiedere direttamente il contributo regionale ai sensi dell'art 14 comma 4 della L.R. 28/2007;
- le scuole dell'infanzia paritarie che insistono sul territorio di Biella e che si trovano in una delle situazioni particolari declinate nella citata DGC n. 526 del 28/12/2017 possono, previo parere dell'Amministrazione comunale, rivolgere istanza di contributo direttamente alla Regione Piemonte ai sensi dell'art 14 comma 4 LR 28/2007 in deroga al Convenzionamento;
- per il principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art. 118 della Costituzione, al Comune è riconosciuta la possibilità, in assenza di uno specifico divieto, di contribuire finanziariamente al funzionamento di servizi resi da terzi, allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico;

Ritenuto:

- che le scuole dell'infanzia paritarie svolgano un servizio oggettivamente pubblico;
- che “la natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico” così come confermato nella normativa contabile relativa agli enti territoriali;
- che il Comune di Biella, ritiene di prevedere un contributo integrativo per il mantenimento e funzionamento del servizio pubblico, reso dalle scuole dell'infanzia paritarie presenti sul territorio cittadino, a condizione che il servizio sia stato erogato senza scopo di lucro o con modalità non commerciali e nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale;
- che la contribuzione integrativa per l'A.S. 2021/2022, quantificata in € 25.000,00, da erogarsi da parte del Comune, è subordinata alla verifica dei requisiti di accesso e non potrà essere tout court considerata un ripiano delle perdite, ma un concorso alle spese di funzionamento sulla base della valutazione della quantità e qualità dell'offerta dei servizi quale risultanza dell'applicazione dei criteri meglio specificati nel dispositivo (maggiore distanza dalla prima scuola pubblica utile, presenza di un servizio di pre scuola e post scuola oltre le h. 16.30, ecc.);

Visti:

- l'art 12 della L.241/1990 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 5 dello Statuto Comunale;
- la legge n. 122/2010 e la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011;
- l'art. 1, comma 2, lett. g) del vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici;
- l'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio regionale 25 Marzo 2019, n. 367 – 6857;

- i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

## **DELIBERA**

1. di dare atto che l'Amministrazione comunale, intende riconoscere alle scuole dell'infanzia paritarie la possibilità di richiedere direttamente il contributo regionale ai sensi dell'art 14 comma 4 della L.R. 28/2007 in presenza di almeno una delle "situazioni particolari" così declinate:
  - ✓ presenza della scuola dell'infanzia paritaria in zona montana e/o a rischio di spopolamento;
  - ✓ presenza della scuola dell'infanzia paritaria in zona disagiata dal punto di vista socioeconomico e culturale (presenza di alloggi di edilizia sociale, alto rischio marginalizzazione o devianze ecc.) che favorisce l'inclusione sociale di una utenza fragile;
  - ✓ presenza della scuola dell'infanzia paritaria in zona che risponde ad uno specifico bisogno dell'utenza in termini di ampia flessibilità oraria ovvero in grado di assorbire eventuali liste di attesa;
  - ✓ presenza della scuola dell'infanzia paritaria in zona collinare e/o periferica con limiti di accessibilità dei trasporti pubblici e che dista non meno di 3 chilometri dalla scuola dell'infanzia pubblica;
2. di dare atto che il Comune di Biella ritiene di prevedere a favore delle scuole dell'Infanzia paritarie, per l'anno scolastico 2021/2022, previa presentazione di apposita istanza, una contribuzione integrativa al contributo regionale, che ammonta a € 25.000,00, da ripartire secondo i seguenti criteri, da assoggettarsi ad opportuna ponderazione in sede tecnica:
  - ✓ collocazione in zona collinare;
  - ✓ collocazione in zona ad alto indice di marginalità;
  - ✓ maggiore distanza dalla prima scuola pubblica utile;
  - ✓ presenza di un servizio di pre scuola e post scuola oltre le h. 16.30;
3. di dare atto che la contribuzione comunale dovrà essere finalizzata a far fronte alle spese di funzionamento, per assicurare la proficua collaborazione in corso e per la prosecuzione delle attività di scuola dell'infanzia paritaria nei quartieri più periferici e/o ad alto indice di marginalità;
4. di dare atto che la contribuzione comunale, sulla base di un bilancio preventivo e di una regolare rendicontazione a consuntivo da parte del legale rappresentante della scuola dell'infanzia richiedente, dovrà essere supportata da un dettagliato piano delle spese e da una relazione finale che descriva la quantità e qualità dell'offerta dei servizi;
5. di dare atto che l'azione di supporto è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, in considerazione dell'utilità che l'Ente e la comunità locale ricevono dallo svolgimento del servizio di interesse pubblico effettuato dai soggetti che ricevono il contributo;
6. di dare atto che l'importo di € 25.000,00 trova copertura sugli stanziamenti del bilancio corrente – Esercizio 2021 – al cap. 104040123120/0 – Codice Siope U.1.04.03.99.999- F.P. 2310399001;

7. di dare atto che, qualora successivamente all'adozione del presente provvedimento fossero individuati ulteriori fondi da destinare alla contribuzione comunale di che trattasi, le somme aggiuntive dovranno essere ripartite secondo i medesimi criteri sopra indicati;
  8. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-